



Municipio della Città del Vasto

Provincia di Chieti

ORDINANZA SINDACALE N. 31 DEL 18/05/2021

OGGETTO: DIVIETO DI ACCESSO ANIMALI DA AFFEZIONE IN AREE DEMANIALI

IL SINDACO

VISTA la Legge Regionale 17 aprile 2014 n. 19 con la quale la Regione Abruzzo, ha manifestato la volontà di promuovere e disciplinare la tutela degli animali, *“garantendo l’accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l’uso del guinzaglio o della museruola”* (art. 1 comma 1);

PRESO ATTO che l’art. 1 comma 2 della summenzionata Legge Regionale dispone che *“ i Comuni possono individuare, entro il 30 marzo di ciascun anno, le aree in cui è vietato l’accesso agli animali di affezione quali cani e gatti, con l’obbligo di prevedere almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l’accesso di detti animali, secondo le modalità normate dalla legge”*;

VISTA la Delibera G.C. n. 83 del 26/03/2015 con la quale l’Amministrazione ha individuato, le aree dove è consentito l’accesso agli animali da affezione (cani e gatti):

1. porzione di spiaggia libera di **Mottagrossa** in corrispondenza dello spazio adibito a parcheggio – direzione Nord, con fronte mare mt 100 e profondità media mt 12;
2. porzione di spiaggia libera a Sud della foce del **Torrente Lebba**, con fronte mare mt 100 e profondità media mt 10;
3. porzione di spiaggia libera presso **“La Bagnante”** (Parte finale Lungomare E. Cordella), con fronte mare mt 37 e profondità media mt 9;

e le aree dove *non sarà consentito* l’accesso ad animali da affezione (cani e gatti) e più precisamente:

- a. Arenile **SIC MARINA di VASTO**;
- b. Spiaggia libera **“AREA EVENTI”** Loc. Lung. Duca degli Abruzzi;
- c. Spiaggia libera **“ZONA PONTILE”**
- d. Zona Scogliera da **“Loc. TRAVE”** a **“Loc. VIGNOLA”**;
- e. Spiaggia **“PUNTA PENNA”**;
- f. Spiaggia **“LIBERTINI”**;
- g. Spiaggia **“PUNTA ADERCI”**;

RITENUTO necessario determinare le zone in cui sarà consentito l'accesso degli animali, di cui sopra, in maniera tale da non creare situazioni di contrasto con la corretta gestione ambientale del territorio, nel rispetto dell'esigenza di tutela igienico-sanitaria della popolazione;

RITENUTO altresì necessario disciplinare, per il periodo estivo la presenza di cani e gatti sulle spiagge, al fine di prevenire problematiche igienico-sanitarie conseguenti alla loro presenza su spiagge affollate;

VISTO l'art. 7 comma 4 dell'Ordinanza Balneare Regione Abruzzo approvata con Determina Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente n. 13 del 18/03/2021, che dispone quanto segue:

"l'accesso degli animali di affezione in spiaggia è disciplinato dalla L.R. 17 aprile 2014, n. 19";

RIBADITO che l'accesso e la permanenza degli animali da affezione di cui sopra è subordinato al rispetto della L.R. 17 aprile 2014, n. 19 e più precisamente:

art. 2 commi da 1 a 6

1. il proprietario o il detentore deve essere munito di idonea certificazione sanitaria o del libretto di vaccinazioni,
2. gli animali che non risultano in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle zone a loro riservate;
3. è vietato l'accesso ai cani femmina durante il periodo estrale;
4. i proprietari o i detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative,
5. nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro dell'ombrellone del proprietario o nelle immediate vicinanze dello stesso;
6. è comunque consentito l'accesso dei cani guida per le esigenze dei non vedenti;

art. 3 commi da 1 a 5

1. il proprietario o il detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere e ne risponde direttamente;
2. il proprietario o il detentore dell'animale rimuove immediatamente le deiezioni solide e provvede ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua, anche marina;
3. **E' ESPRESSAMENTE VIETATA LA BALNEAZIONE DEGLI ANIMALI SU TUTTO IL TRATTO DI COSTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VASTO AD ESCLUSIONE DELLO SPECCHIO ACQUEO PROSPICIENTE LE TRE PORZIONI DI SPIAGGIA LIBERA IDENTIFICATO PER L'ACCESSO DEGLI ANIMALI**;
4. è interdetto agli animali l'accesso a piscine, docce, aree attrezzate per scopi ludici sempre che le predette zone siano delimitate e segnalate con appositi cartelli;
5. al fine di garantire l'igiene dell'animale e la sua protezione dal caldo, devono essere predisposte aree dove poter rinfrescare gli animali;

VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205;

VISTA la Determinazione n. 13 del 18/03/2021, della Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente;

O R D I N A

1. Il divieto di accesso ad animali da affezione (cani e gatti), anche se muniti di museruola o guinzaglio, sulle seguenti aree demaniali marittime di competenza del Comune di VASTO (CH) per LA STAGIONE BALNEARE 2021:

- a. Arenile SIC MARINA di VASTO;
- b. Spiaggia libera "AREA EVENTI" Loc. Lungomare Duca degli Abruzzi;
- c. Spiaggia libera "ZONA PONTILE"
- d. Zona Scogliera da "Loc. TRAVE" a "Loc. VIGNOLA";
- e. Spiaggia "PUNTA PENNA";
- f. Spiaggia "LIBERTINI";
- g. Spiaggia "PUNTA ADERCI";

2. Il divieto di balneazione su tutto il tratto di costa di competenza del comune di Vasto ad esclusione dello specchio acqueo prospiciente le tre porzioni di spiaggia libera identificate per l'accesso degli animali specificate al punto 3);

3. Sarà consentito l'accesso agli animali da affezione (cani e gatti) nella porzione di spiaggia libera:

- di Mottagrossa in corrispondenza dello spazio adibito a parcheggio - direzione Nord, con fronte mare mt 100 e profondità media mt 12;
- a Sud della foce del Torrente Lebba, con fronte mare mt 100 e profondità media mt 10;
- presso "La Bagnante" (Parte finale Lungomare E. Cordella), con fronte mare mt 37 e profondità media mt 9;

4. Sarà consentito l'accesso dei cani guida per i non vedenti ed i cani muniti di brevetto per il salvataggio;

5. La predisposizione di idonea cartellonistica, sia per le aree demaniali marittime, in cui è consentito l'ingresso degli animali da affezione, che per le restanti aree demaniali marittime, in cui non è consentito l'accesso agli animali da affezione (art. 4 L.R. 19/2014);

Nelle aree come sopra individuate, l'accesso e la permanenza degli animali da affezione di cui sopra è subordinato al rispetto alle norme elencate in premessa e riferite agli artt. 2-3-4 della L.R. 19/2014;

I N F O R M A C H E

L'inosservanza della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del *D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.*

D I S P O N E C H E

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale, delle Forze dell'Ordine e della Guardia Costiera, cui dovrà essere inoltrata, sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

A V V E R T E

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione.



Il Sindaco
Francesco Menna

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vasto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MENNA FRANCESCO;1;7768814147570703058